Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2020/0267(COD)

26.5.2021

EMENDAMENTI
335 - 499

Progetto di relazione
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)

Regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito

Proposta di regolamento
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Emendamento 335
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su sua richiesta, ***un CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 2, punto 4, relativo alla forma dematerializzata, dell'articolo 2, punto 9, relativo al trasferimento degli ordini, dell'articolo 2, punto 28, relativo ai conti titoli, dell'articolo 3 sulla registrazione dei titoli, dell'articolo 37 sull'integrità dell'emissione, dell'articolo 38 sulla separazione delle attività del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT:	2. Su sua richiesta, ***un soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 2, punto 4, relativo alla forma dematerializzata, dell'articolo 2, punto 9, relativo al trasferimento degli ordini, dell'articolo 2, punto 28, relativo ai conti titoli, dell'articolo 3 sulla registrazione dei titoli, dell'articolo 37 sull'integrità dell'emissione, dell'articolo 38 sulla separazione delle attività del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 336
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 o l'uso della scrittura contabile sono incompatibili con ***l'uso della sua*** particolare DLT;	(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 o l'uso della scrittura contabile sono incompatibili con ***la*** particolare DLT ***utilizzata dal CSD interessato***;

Or. en

Emendamento 337
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 o l'uso della scrittura contabile sono incompatibili con l'uso della ***sua*** particolare DLT;	(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 o l'uso della scrittura contabile sono incompatibili con l'uso della particolare DLT ***impiegata***;

Or. en

Motivazione

Nel contesto di un approccio più neutro dal punto di vista tecnologico in relazione all'uso delle DLT.

Emendamento 338
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta un'esenzione, e garantisca quanto meno:	(b) proponga misure compensative ***o correttive*** per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta un'esenzione, e garantisca quanto meno:

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 339
Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 19 e 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:	***soppresso***
(1) tali disposizioni siano incompatibili con l'uso di una DLT come previsto dalla particolare DLT gestita dal CSD interessato; e	
(2) il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT garantisca il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere da c) a i), e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.	

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere prevista alcuna delega di responsabilità in relazione all'esternalizzazione di attività o servizi a terzi.

Emendamento 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione ***degli articoli*** 19 ***e 30*** del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:	3. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione ***dell'articolo*** 19 del regolamento (UE) n. 909/2014***, esclusivamente in relazione all'esternalizzazione a terzi di un servizio di base, nonché dall'applicazione***

	dell'articolo 30 del medesimo regolamento, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 341
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione ***degli articoli*** 19 ***e 30*** del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:	3. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 909/2014***, esclusivamente in relazione all'esternalizzazione a terzi di un servizio di base, nonché dall'applicazione dell'articolo 30 del medesimo regolamento***, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. L'esenzione dall'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere limitata all'esternalizzazione dei servizi. Inoltre, la gestione di un SSS DLT da parte di un CSD può non essere equivalente alla gestione di un "sistema". In tal caso, la gestione di un SSS DLT non sarebbe considerata come un'estensione delle attività o dei servizi a norma del regolamento (UE) n. 909/2014. Di conseguenza, sarebbe necessaria una valutazione dell'autorizzazione alla gestione di un SSS DLT da parte delle autorità rilevanti in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 342
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Su sua richiesta, ***un CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 19 e 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:	3. Su sua richiesta, ***un soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 19 e 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 343
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) tali disposizioni siano incompatibili con l'uso di una DLT come previsto dalla particolare DLT gestita dal ***CSD*** interessato; e	(1) tali disposizioni siano incompatibili con l'uso di una DLT come previsto dalla particolare DLT gestita dal ***soggetto*** interessato; e

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 344
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) il ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT garantisca il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere da c) a i), e	(2) il ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT garantisca il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere da c) a i), e

all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.	all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 345
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su sua richiesta, ***un CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) n. 909/2014 sui partecipanti e può essere autorizzato ad ammettere tra i partecipanti persone fisiche e giuridiche diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, a condizione che tali persone:	4. Su sua richiesta, ***un soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) n. 909/2014 sui partecipanti e può essere autorizzato ad ammettere tra i partecipanti persone fisiche e giuridiche diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, a condizione che tali persone:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 346
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) abbiano fornito il proprio consenso informato a essere coinvolte nel regime pilota previsto dal presente

	regolamento e siano state adeguatamente informati della sua natura sperimentale e dei rischi ad esso associati.

Or. en

Emendamento 347
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su sua richiesta, ***un CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento in contanti, a condizione che ***il*** CSD garantisca la consegna contro pagamento.	5. Su sua richiesta, ***un soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento in contanti, a condizione che il ***soggetto*** garantisca la consegna contro pagamento.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 348
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento in contanti, a condizione che il CSD garantisca la consegna contro pagamento.	5. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento in contanti, a condizione che il CSD garantisca la consegna contro pagamento.

Or. en

Emendamento 349
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento ***dei pagamenti può essere*** effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.	Il regolamento ***della componente in contanti è*** effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Il regolamento presso la banca centrale dovrebbe costituire il requisito ordinario per le infrastrutture di mercato DLT. Un'esenzione da tale requisito dovrebbe essere possibile solo nei casi in cui l'infrastruttura di mercato DLT pertinente dimostri che tale metodo di regolamento non è disponibile né praticabile.

Emendamento 350
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento ***dei pagamenti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.	Il regolamento ***della componente in contanti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento dei pagamenti ***può essere*** effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.	Il regolamento dei pagamenti ***è*** effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 352
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'***MTF*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'***SSS*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta. ***Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta elettronica per la componente in contanti, i partecipanti di un SSS DLT possono aprire conti direttamente con***

	l'SSS DLT ai fini del regolamento della componente in contati tramite moneta elettronica o, in alternativa, l'SSS DLT e i suoi partecipanti possono aprire un conto con un terzo che fornisce servizi legati ai token di moneta elettronica. In tali casi, l'SSS DLT o il terzo fungono da emittenti di token di moneta elettronica e garantiscono che il regolamento della componente in contanti avvenga tramite token di moneta elettronica. Dal momento che a norma del regolamento n. 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività i token di moneta elettronica possono essere emessi solo da enti creditizi o da istituti di moneta elettronica, l'esenzione prevista dal presente regolamento in relazione alle disposizioni sul regolamento in contanti del CSDR non esenta l'SSS DLT, o un terzo che emette token di moneta elettronica e che regola la componente in contanti delle operazioni sui titoli tramite i propri conti, dai requisiti di autorizzazione previsti dal regolamento n. 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività.

Or. en

Motivazione

Rettifica (l'articolo 5 si riferisce agli SSS DLT e non agli MTF DLT). Si suggerisce inoltre di integrare il punto 3.3.7 del parere della BCE sul regime pilota DLT del 28 aprile per quanto concerne il regolamento tramite token di moneta elettronica.

Emendamento 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***il CSD*** che gestisce ***il sistema di regolamento titoli*** DLT

gestisce ***l'MTF*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio ***di controparte*** derivante dall'uso di tale moneta.	individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio derivante dall'uso di tale moneta***, tenendo conto altresì di eventuali rischi derivanti dalla designazione o non designazione dell'SSS DLT come sistema ai fini della direttiva 98/26/CE e del paragrafo 8 del presente articolo***.

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 354
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio ***di controparte*** derivante dall'uso di tale moneta.	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***il CSD*** che gestisce ***un SSS*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio derivante dall'uso di tale moneta***, tenendo conto altresì di eventuali rischi derivanti dalla designazione o non designazione dell'SSS DLT come sistema ai fini della direttiva 98/26/CE e del paragrafo 8 del presente articolo***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Ove il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT individui rischi derivanti dall'uso di token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, esso dovrebbe anche considerare se esista o meno una protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE. Si vedano i punti 3.3.2 e dal 3.3.5 al 3.4 del parere della BCE.

Emendamento 355
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce ***l'MTF*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***il CSD*** che gestisce ***il sistema di regolamento titoli*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.

Or. en

Emendamento 356
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, l'***impresa*** di investimento ***o il gestore del mercato*** che gestisce l'MTF DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, l'***entità*** di investimento che gestisce l'MTF DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 357
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su sua richiesta, un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 50 e/o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 sull'accesso con collegamento standard e sull'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, purché dimostri che l'uso di una DLT è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni del sistema di regolamento titoli DLT.	6. Su sua richiesta, un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 50 e/o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 sull'accesso con collegamento standard e sull'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, purché dimostri che l'uso di una DLT è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni del sistema di regolamento titoli DLT.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 358
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 50 e/o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 sull'accesso con collegamento standard e sull'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, purché dimostri che l'uso di una DLT è incompatibile con i sistemi esistenti di altri	6. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 50 e/o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 sull'accesso con collegamento standard e sull'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, purché dimostri che l'uso di una DLT è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato

CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni del sistema di regolamento titoli DLT.	oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni del sistema di regolamento titoli DLT.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 359
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT abbia chiesto un'esenzione a norma del primo comma, dà accesso ad altri CSD che gestiscono un ***sistema di regolamento titoli*** DLT o a MTF DLT.	7. Laddove un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT abbia chiesto un'esenzione a norma del primo comma, dà accesso ad altri CSD che gestiscono un ***SSS*** DLT o a MTF DLT.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 360
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT abbia chiesto un'esenzione a norma del primo	7. Laddove un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT abbia chiesto un'esenzione a norma del primo

comma, dà accesso ad altri ***CSD*** che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT o a MTF DLT.	comma, dà accesso ad altri ***soggetti*** che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT o a MTF DLT.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 361
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 6, deve comunque dimostrare che:	Qualora un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 6, deve comunque dimostrare che:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 362
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 6, deve comunque dimostrare che:	Qualora un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 6, deve comunque dimostrare che:

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 363
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della DLT, e	(a) l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della ***particolare*** DLT ***utilizzata dal CSD in questione***, e

Or. en

Emendamento 364
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso ***della*** DLT, e	(a) l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso ***di una*** DLT, e

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale che integra un approccio più neutro dal punto di vista tecnologico.

Emendamento 365
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'esenzione richiesta è limitata al sistema di regolamento titoli DLT e non si estende agli altri sistemi di regolamento titoli di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 gestiti dallo stesso ***CSD***.	(b) l'esenzione richiesta è limitata al sistema di regolamento titoli DLT e non si estende agli altri sistemi di regolamento titoli di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 gestiti dallo stesso ***soggetto***.

Or. en

Emendamento 366
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'esenzione richiesta è limitata ***al sistema di regolamento titoli*** DLT e non si estende agli altri sistemi di regolamento titoli di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 gestiti dallo stesso CSD.	(b) l'esenzione richiesta è limitata ***all'SSS*** DLT e non si estende agli altri sistemi di regolamento titoli di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 gestiti dallo stesso CSD.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 367
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nel caso in cui un CSD abbia chiesto e ottenuto un'esenzione a norma del paragrafo 3, l'obbligo previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 in capo agli Stati membri di designare e notificare ***il sistema di***	8. Nel caso in cui un CSD abbia chiesto e ottenuto un'esenzione a norma del paragrafo 3, l'obbligo previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 in capo agli Stati membri di designare e notificare ***l'SSS*** gestito dal

regolamento titoli gestito dal CSD a norma della direttiva 98/26/CE non si applica ***al sistema di regolamento titoli*** DLT. Quanto precede non preclude agli Stati membri la designazione e la notifica di un ***sistema di regolamento titoli*** DLT conformemente alla direttiva 98/26/CE se ***il sistema di regolamento titoli*** DLT soddisfa tutti i requisiti di tale direttiva.	CSD a norma della direttiva 98/26/CE non si applica ***all'SSS*** DLT. Quanto precede non preclude agli Stati membri la designazione e la notifica di un ***SSS*** DLT conformemente alla direttiva 98/26/CE se ***l'SSS*** DLT soddisfa tutti i requisiti di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 368
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nel caso in cui un ***CSD*** abbia chiesto e ottenuto un'esenzione a norma del paragrafo 3, l'obbligo previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 in capo agli Stati membri di designare e notificare il sistema di regolamento titoli gestito dal ***CSD*** a norma della direttiva 98/26/CE non si applica al sistema di regolamento titoli DLT. Quanto precede non preclude agli Stati membri la designazione e la notifica di un sistema di regolamento titoli DLT conformemente alla direttiva 98/26/CE se il sistema di regolamento titoli DLT soddisfa tutti i requisiti di tale direttiva.	8. Nel caso in cui ***soggetto*** abbia chiesto e ottenuto un'esenzione a norma del paragrafo 3, l'obbligo previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 in capo agli Stati membri di designare e notificare il sistema di regolamento titoli gestito dal ***soggetto*** a norma della direttiva 98/26/CE non si applica al sistema di regolamento titoli DLT. Quanto precede non preclude agli Stati membri la designazione e la notifica di un sistema di regolamento titoli DLT conformemente alla direttiva 98/26/CE se il sistema di regolamento titoli DLT soddisfa tutti i requisiti di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 369
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Ai soggetti che non sono soggette ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento è consentito presentare tale domanda in conformità dei paragrafi dall'1 all'8 del presente articolo. Le autorità competenti mettono in atto procedure specifiche per i soggetti che al momento della presentazione della domanda non sono soggette ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

Procedura rapida per i soggetti non autorizzati come CSD al momento della presentazione della domanda.

Emendamento 370
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Su sua richiesta e in conformità dell'articolo 7, un CSD che gestisce un SSS DLT può gestire anche un MTF DLT.

Or. en

Motivazione

Reciprocità e parità di condizioni tra gli MTF DLT e gli SSS DLT garantita consentendo agli SSS DLT che lo desiderino di gestire un MTF DLT.

Emendamento 371
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. ***Nella stessa documentazione deve essere anche inclusa l'informativa sulla privacy contenente l'elenco dei trattamenti effettuati nell'ambito dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.*** Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.

Or. it

Emendamento 372
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali ***opera l'infrastruttura*** di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali ***operano le infrastrutture*** di mercato DLT ***e i relativi gestori***, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie***, eventuali misure di protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE*** e la giurisdizione per intentare l'azione legale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Da una prospettiva di sorveglianza, la finalità del regolamento e i rischi di insolvenza, congiuntamente alle pertinenti misure di mitigazione, dovrebbero essere specificati e resi noti ai partecipanti delle infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 373
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e	Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e

definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie***, eventuali misure di protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE*** e la giurisdizione per intentare l'azione legale.

Or. en

Motivazione

Integra la raccomandazione contenuta nel parere della BCE.

Emendamento 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle	Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle

controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	controversie***, eventuali misure di protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE*** e la giurisdizione per intentare l'azione legale.

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 375
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 376

Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera l'infrastruttura di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 377
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e un'impresa di investimento o un gestore del*** mercato ***che gestisce un MTF*** DLT ***che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del*** regolamento ***(UE) n. 909/2014*** stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di	2. ***Gli operatori delle infrastrutture di*** mercato DLT ***restano in ogni momento pienamente responsabili dei servizi e delle attività che svolgono a norma del presente*** regolamento***, compresa la gestione della relativa DLT. Essi*** stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la

validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.

risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione ***dei rischi volte a garantire la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria***. ***Laddove esternalizzino una parte dei rispettivi servizi e attività, gli operatori delle infrastrutture di mercato DLT garantiscono che le condizioni stabilite all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014 siano pienamente rispettate, mutatis mutandis.***

Or. en

Emendamento 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.	2. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono***:***
	(a) regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione***; e***
	(b) misure volte ad attenuare i rischi

	derivanti dall'insolvenza, ove non si applichino le misure di protezione in caso di insolvenza previste dalla direttiva 98/26/CE.

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 379
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.	2. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono ***o documentano, se del caso,*** regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.

Or. en

Emendamento 380
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Un CSD*** che gestisce un sistema di	2. ***Laddove utilizzino una DLT***

regolamento titoli DLT e ***un'impresa di investimento o un gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.	***proprietaria, un soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e ***un soggetto*** che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota e neutralità tecnologica in relazione alle DLT pubbliche e proprietarie.

Emendamento 381
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono regole di funzionamento della DLT da loro ***gestita***, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.	2. Un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono ***o documentano, se del caso,*** regole di funzionamento della DLT da loro ***utilizzata***, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale e applicazione di una formulazione che rifletta un approccio più neutro dal punto di vista tecnologico in relazione all'uso delle DLT.

Emendamento 382
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un ***MTF*** DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono ***regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.***	2. Un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un ***TSS*** DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono ***o documentano, se del caso:***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Esso riorganizza l'articolo 6, paragrafo 2, aggiungendo che, da una prospettiva di sorveglianza, la finalità del regolamento e i rischi di insolvenza, congiuntamente alle pertinenti misure di mitigazione, dovrebbero essere specificati e resi noti ai partecipanti delle infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 383
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) regole di funzionamento della DLT da loro gestita, comprese le regole per l'accesso alla tecnologia di registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione; e

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Esso riorganizza l'articolo 6, paragrafo 2, aggiungendo che, da una prospettiva di sorveglianza, la finalità del regolamento e i rischi di insolvenza, congiuntamente alle pertinenti misure di mitigazione, dovrebbero essere specificati e resi noti ai partecipanti delle infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 384
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) misure volte ad attenuare i rischi derivanti dall'insolvenza, ove non si applichino le misure di protezione in caso di insolvenza previste dalla direttiva 98/26/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Esso riorganizza l'articolo 6, paragrafo 2, aggiungendo che, da una prospettiva di sorveglianza, la finalità del regolamento e i rischi di insolvenza, congiuntamente alle pertinenti misure di mitigazione, dovrebbero essere specificati e resi noti ai partecipanti delle infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 385
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora un soggetto che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT e un soggetto che gestisce un MTF DLT utilizzino una DLT pubblica e chiedano un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, essi descrivono adeguatamente alla pertinente autorità competente il funzionamento della DLT che utilizzano, il modo in cui gestiscono eventuali conflitti di interesse e le rispettive misure di gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota e neutralità tecnologica in relazione alle DLT pubbliche e proprietarie.

Emendamento 386
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono ai loro membri, partecipanti, emittenti e clienti informazioni chiare e inequivocabili, pubblicate sul loro sito web, sulle modalità con cui svolgono le loro funzioni, i loro servizi e le loro attività e su come tali modalità si discostano da quelle di un MTF o di un ***sistema di regolamento titoli***. Tali informazioni comprendono il tipo di DLT utilizzata.	3. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono ai loro membri, partecipanti, emittenti e clienti informazioni chiare e inequivocabili, pubblicate sul loro sito web, sulle modalità con cui svolgono le loro funzioni, i loro servizi e le loro attività e su come tali modalità si discostano da quelle di un MTF o di un ***SSS***. Tali informazioni comprendono il tipo di DLT utilizzata. ***Inoltre, dal momento che le persone fisiche possono partecipare direttamente alle infrastrutture di mercato DLT, se la***

componente in contanti delle operazioni relative ai valori mobiliari DLT avviene nei libri contabili di una persona che non è un ente creditizio autorizzato, i conti di cassa posseduti da persone fisiche nonché da persone giuridiche quali micro, piccole e medie imprese dotate di infrastrutture di mercato DLT non beneficerebbero della tutela dei sistemi di garanzia dei depositi prevista dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, direttiva SGD) e della preferenza ai depositanti di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche). La direttiva SGD e la preferenza ai depositanti prevista dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche si applicano solo ai depositi in forma di saldo attivo derivante da fondi lasciati su un conto o da situazioni temporanee dovute a normali operazioni bancarie e che un ente creditizio è tenuto a ripagare. In questo contesto, le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero comunicare esplicitamente ai loro partecipanti che non sono tutelati dalle pertinenti disposizioni della direttiva SGD e della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

Or. en

Motivazione

Sulla base del punto 3.3.9 del parere della BCE sulle DLT del 28 aprile, è di fondamentale importanza, nello spirito di disposizioni migliori in materia di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, rendere esplicito l'obbligo per le infrastrutture di mercato DLT di rendere noti tutti i casi in cui i sistemi di garanzia dei depositi non possono essere utilizzati. Commento di carattere redazionale.

Emendamento 387
Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dispongono di una procedura specifica di gestione del rischio operativo per i rischi derivanti dall'uso della DLT e delle cripto-attività e per le modalità con cui tali rischi sarebbero affrontati se si concretizzassero.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 388
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti i dispositivi informatici e cibernetici di cui al paragrafo 4 garantiscono che tali fondi, garanzie reali e valori mobiliari DLT, nonché i mezzi di accesso a tali attività, siano protetti dai rischi di accesso non autorizzato, pirateria informatica, degrado, perdita, attacco informatico ***o*** furto.	Tutti i dispositivi informatici e cibernetici di cui al paragrafo 4 garantiscono che tali fondi, garanzie reali e valori mobiliari DLT, nonché i mezzi di accesso a tali attività, siano protetti dai rischi di accesso non autorizzato, pirateria informatica, degrado, perdita, attacco informatico***,*** furto***, frode, negligenza o altri gravi malfunzionamenti operativi***.

Or. en

Emendamento 389
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT è responsabile nei confronti dei propri clienti per qualsiasi perdita di fondi, garanzie reali e valori mobiliari DLT o di mezzi di accesso a tali attività derivanti da accesso non autorizzato, pirateria informatica, degrado, perdita, frode, attacco informatico, furto o negligenza o altri gravi malfunzionamenti operativi fino a un importo non superiore al valore di mercato delle attività perse.
	Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT istituisce dispositivi trasparenti e adeguati per garantire la tutela degli investitori e offrire ai clienti meccanismi di gestione dei reclami e procedure di ricorso e compensazione nel caso in cui gli investitori subiscano danni a seguito dei summenzionati gravi malfunzionamenti o della cessazione dell'attività a causa di una delle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 6, se del caso.
	Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti, sotto forma di fondi propri o di polizze assicurative contro qualsiasi responsabilità derivante dai danni provocati ai propri clienti a seguito di uno dei summenzionati gravi malfunzionamenti, e garantisce la tutela degli investitori.

Or. en

Emendamento 390
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT stabilisce una strategia chiara, dettagliata e accessibile al pubblico per la transizione da una determinata infrastruttura di mercato DLT o la sua graduale cessazione (di seguito "strategia di transizione"), pronta per essere attuata tempestivamente, nel caso in cui l'autorizzazione o alcune delle esenzioni concesse a norma degli articoli 4 o 5 debbano essere revocate o altrimenti sospese, o in caso di cessazione volontaria o involontaria dell'attività dell'MTF DLT o ***del sistema di regolamento titoli*** DLT. La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca, sospensione o cessazione. La strategia di transizione è aggiornata continuamente, previo consenso dell'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a operare e le relative esenzioni di cui agli articoli 4 e 5.	6. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT stabilisce una strategia chiara, dettagliata e accessibile al pubblico per la transizione da una determinata infrastruttura di mercato DLT o la sua graduale cessazione (di seguito "strategia di transizione"), ***compresi la transizione o il ritorno delle rispettive operazioni DLT alle infrastrutture tradizionali,*** pronta per essere attuata tempestivamente, nel caso in cui l'autorizzazione o alcune delle esenzioni concesse a norma degli articoli 4 o 5 debbano essere revocate o altrimenti sospese, ***nel caso in cui le soglie previste dal presente regolamento siano state raggiunte,*** o in caso di cessazione volontaria o involontaria dell'attività dell'MTF DLT o ***dell'SSS*** DLT. La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca, sospensione o cessazione. La strategia di transizione è aggiornata continuamente, previo consenso dell'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a operare e le relative esenzioni di cui agli articoli 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. In tutti i casi devono essere predisposte infrastrutture di mercato DLT che consentano di tornare alle infrastrutture di mercato tradizionali, seguendo una chiara strategia di uscita e transizione/ripristino.

Emendamento 391
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nel caso in cui un'infrastruttura di mercato DLT sia autorizzata a operare

usufruendo di esenzioni, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, e non abbia presentato una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 909/2014, la strategia di transizione comprende dispositivi specifici con CSD autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 per garantire la continuità operativa nel miglior interesse di membri, partecipanti, emittenti e clienti.

I CSD autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 si offrono di definire detti dispositivi in modo non discriminatorio in cambio di una tariffa commerciale ragionevole basata su costi effettivi.

Or. en

Emendamento 392
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Qualora le attività relative al funzionamento delle infrastrutture di mercato DLT comportino il trattamento di dati personali, deve ricorrere almeno una tra le due condizioni di cui alle lettere b) o c) dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/67.

Or. it

Emendamento 393
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una persona giuridica autorizzata ad agire quale impresa di investimento o a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 394
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, ogni persona giuridica non autorizzata come impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, purché soddisfi i requisiti per l'autorizzazione e sia conforme a tutti gli altri obblighi stabiliti nella direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per quelli per i quali il richiedente abbia ottenuto un'esenzione a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 395

Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora una persona giuridica chieda l'autorizzazione di un gestore del mercato o di un'impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE e, al contempo, presenti una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire un MTF DLT, l'autorità competente non valuta la conformità ai requisiti della direttiva 2014/65/UE in relazione ai quali il richiedente ha chiesto e ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 396
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se del caso, il funzionamento della DLT ***proprietaria*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;	(c) se del caso, il funzionamento della DLT ***utilizzata*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La soppressione mira ad adottare un approccio più neutro dal punto di vista tecnologico e a consentire alle infrastrutture di mercato DLT di utilizzare anche DLT pubbliche o sotto forma di consorzi, come avviene già in molti progetti pilota dell'UE (ad esempio l'emissione di obbligazioni sulla DLT pubblica Société Générale Forge). Indipendentemente dal tipo di DLT utilizzata, la responsabilità del suo funzionamento dovrebbe spettare all'infrastruttura di mercato DLT.

Emendamento 397
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se del caso, il funzionamento della DLT ***proprietaria*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;	(c) se del caso, il funzionamento della DLT di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 398
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le prove che il richiedente disponga di salvaguardie prudenziali sufficienti per rispondere delle sue responsabilità e compensare i suoi clienti in caso di grave malfunzionamento della DLT, come illustrato all'articolo 6, paragrafo 5, comma 4 bis;

Or. en

Emendamento 399
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e dei meccanismi di gestione dei reclami e dei

ricorsi dei clienti, di cui all'articolo 6, paragrafo 6 bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 400
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 4, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 4.	(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 4, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte e le modalità previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 401
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce ***alla relativa autorità di vigilanza prudenziale nel caso in cui la domanda provenga da un ente creditizio, compresa la BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni, e in tutti i casi*** all'ESMA tutte

dall'autorità competente.	le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente. ***Inoltre, ove un richiedente intenda offrire uno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014, prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e consulta dette autorità in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal richiedente. Un'autorità rilevante può comunicare all'autorità competente il suo parere entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni dall'autorità competente.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE in relazione agli enti creditizi, le autorità nazionali competenti e la BCE dovrebbero essere informate del processo di valutazione. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte del gestore di un MTF DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014. Tale requisito è implicitamente soddisfatto con l'introduzione del concetto di TSS DLT. È tuttavia opportuno inserire un'ulteriore specificazione in questa sezione.

Emendamento 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una	3. Prima di decidere in merito a una

domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce ***alla relativa autorità di vigilanza prudenziale, nel caso in cui la domanda provenga da un ente creditizio, compresa la BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni, e in tutti i casi*** all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, ***comprese*** una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente. ***Inoltre, ove un richiedente intenda offrire uno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014, prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e consulta dette autorità in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal richiedente. Un'autorità rilevante può comunicare all'autorità competente il suo parere entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni dall'autorità competente.***

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 403
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, ***l'***autorità competente dello Stato membro d'origine ***notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte*** dal richiedente ***o chieste dall'autorità competente***.	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, ***l'ESMA ne dà comunicazione all'***autorità competente dello Stato membro d'origine ***e, ove l'MTF DLT abbia chiesto l'autorizzazione di registrare e regolare titoli a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ne dà comunicazione anche alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e consulta dette autorità in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito*** dal richiedente.

Or. en

Emendamento 404
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di decidere*** in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA ***tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente***.	3. ***Dopo aver deciso*** in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA ***la domanda di gestione relativa all'***MTF DLT ***a scopo informativo e al fine di adempiere agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma***.

Or. en

Emendamento 406
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della ***notifica***, l'ESMA ***fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda*** e ***formula le raccomandazioni sulle*** esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove ***inoltre*** la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. ***A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel***	Entro tre mesi dal ricevimento della ***domanda***, l'ESMA ***emette una decisione in merito ad essa e sollecita eventuali misure di compensazione in relazione alle*** esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA ***adotta un approccio basato sui rischi e*** promuove la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione.

suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe disporre di un mandato di vigilanza diretta per sorvegliare l'applicazione del presente regime pilota e garantire autorizzazioni ed esenzioni. Una centralizzazione verso l'ESMA garantirebbe coerenza, oltre all'efficacia della vigilanza, e scongiurerebbe la concorrenza nella vigilanza e la frammentazione del mercato.

Emendamento 407
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente ***un parere non vincolante*** sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e ***nel suo parere*** tiene le loro opinioni nella massima considerazione.	Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente ***una raccomandazione emessa in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010*** sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e ***nella sua raccomandazione*** tiene le loro opinioni nella massima considerazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la convergenza della vigilanza, la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità nazionali competenti nell'intera Unione, che potrebbero non avere lo stesso livello di conoscenze in materia di tecnologia, e promuovere

in tal modo condizioni di parità e scoraggiare l'arbitraggio normativo, si suggerisce che l'ESMA formuli una raccomandazione anziché un parere non vincolante.

Emendamento 408
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere ***non*** vincolante sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA ***promuove*** inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.	Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere vincolante sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA ***garantisce*** inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'applicazione coerente delle norme del progetto pilota e scongiurare l'arbitraggio normativo, il parere dell'ESMA in merito alla possibilità di gestire un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere vincolante.

Emendamento 409
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della	Entro tre mesi dal ricevimento della

notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ***alle imprese di investimento o ai gestori del mercato*** che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.	notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ***ai soggetti*** che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 410
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per stabilire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'ESMA può adottare orientamenti volti a specificare ulteriormente le condizioni che disciplinano la concessione di esenzioni e la richiesta di misure di compensazione, sulla base dell'esperienza pertinente delle autorità competenti e dei propri pareri non vincolanti.

Or. en

Motivazione

Oltre ai pareri non vincolanti, l'ESMA potrebbe voler adottare istruzioni aggiuntive sotto forma di orientamenti.

Emendamento 411
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorizzazione specifica concessa a ***un'impresa di investimento o a un gestore del mercato*** al fine di gestire un MTF DLT è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Essa precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 4.	5. L'autorizzazione specifica concessa a ***un soggetto*** al fine di gestire un MTF DLT è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Essa precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 412
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorizzazione specifica concessa a un'impresa di investimento o a un gestore del mercato al fine di gestire un MTF DLT è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di ***sei*** anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Essa precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 4.	5. L'autorizzazione specifica concessa a un'impresa di investimento o a un gestore del mercato al fine di gestire un MTF DLT è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di ***quattro*** anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Essa precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 413
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi.	L'ESMA pubblica sul proprio sito web ***(a)*** l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi ***e (b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma del presente regolamento, indicando il numero di esenzioni concesse o rifiutate, con le rispettive motivazioni, su base anonima***.

Or. en

Motivazione

Per garantire trasparenza e uniformità, le richieste di autorizzazioni e deroghe, nonché le relative decisioni corredate delle rispettive motivazioni, dovrebbero essere rese pubbliche.

Emendamento 414
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi.	L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi. ***Inoltre, l'ESMA pubblica sul proprio sito web tutte le richieste di esenzione presentate a norma del presente regolamento, indicando in ciascun caso se l'ESMA abbia raccomandato di accettare***

o rifiutare l'esenzione in questione.

Or. en

Emendamento 415
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente che ha concesso un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento revoca tale autorizzazione o qualsiasi esenzione concessa, previa consultazione dell'ESMA, conformemente al paragrafo 3, se si è verificata una delle seguenti circostanze:	6. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente che ha concesso un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento revoca tale autorizzazione o qualsiasi esenzione concessa, previa consultazione dell'ESMA ***e dopo aver informato le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 nonché, nel caso di un'autorizzazione specifica concessa a un ente creditizio, la relativa autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE nel caso di enti creditizi di grandi dimensioni***, conformemente al paragrafo 3, se si è verificata una delle seguenti circostanze:

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 416
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente	6. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente

che ha concesso un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento revoca tale autorizzazione o qualsiasi esenzione concessa, previa consultazione dell'ESMA, conformemente al paragrafo 3, se si è verificata una delle seguenti circostanze:	che ha concesso un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento revoca tale autorizzazione o qualsiasi esenzione concessa, previa consultazione dell'ESMA ***e dopo aver informato le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 nonché, nel caso di un'autorizzazione specifica concessa a un ente creditizio, la relativa autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE nel caso di enti creditizi di grandi dimensioni***, conformemente al paragrafo 3, se si è verificata una delle seguenti circostanze:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE in relazione agli enti creditizi, le autorità nazionali competenti e la BCE dovrebbero essere informate del processo di valutazione. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte del gestore di un MTF DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 417
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce l'MTF DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni concesse dall'autorità competente;	(b) ***il soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni concesse dall'autorità competente;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 418
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT ha ammesso alla negoziazione strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;	(c) ***il soggetto*** che gestisce un MTF DLT ha ammesso alla negoziazione strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 419
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT che ha chiesto un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 ha registrato valori mobiliari DLT che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;	(d) ***il soggetto*** che gestisce un MTF DLT che ha chiesto un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 ha registrato valori mobiliari DLT che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 420
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT che ha chiesto un'autorizzazione specifica all'esenzione dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o paragrafo 5, terzo comma; o	(e) ***il soggetto*** che gestisce un MTF DLT che ha chiesto un'autorizzazione specifica all'esenzione dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o paragrafo 5, terzo comma; o

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 421
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'autorità competente viene a conoscenza del fatto che ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che ha chiesto un'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ha ottenuto tale autorizzazione o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti, comprese eventuali omissioni sostanziali.	(f) l'autorità competente viene a conoscenza del fatto che ***il soggetto*** che ha chiesto un'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ha ottenuto tale autorizzazione o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti, comprese eventuali omissioni sostanziali.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 422
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora, nel corso della sua attività, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della DLT, oppure ai suoi servizi o alle sue attività, che richiede una nuova autorizzazione, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti o di eventuali condizioni a essi legate, chiede tale autorizzazione, esenzione o modifica conformemente all'articolo 4. L'autorità competente esamina tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.	*(Non concerne al versione italiana)*

Or. en

Emendamento 423
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora, nel corso della sua attività, ***un'impresa di investimento o un gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della DLT, oppure ai suoi servizi o alle sue attività, che richiede una nuova autorizzazione, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti o di eventuali condizioni a essi legate, chiede tale autorizzazione, esenzione o modifica conformemente all'articolo 4. L'autorità competente esamina tale richiesta di autorizzazione,	7. Qualora, nel corso della sua attività, ***un soggetto*** che gestisce un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della DLT, oppure ai suoi servizi o alle sue attività, che richiede una nuova autorizzazione, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti o di eventuali condizioni a essi legate, chiede tale autorizzazione, esenzione o modifica conformemente all'articolo 4. L'autorità competente esamina tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai

esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.	paragrafi da 2 a 5.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 424
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Laddove una persona giuridica chieda l'autorizzazione di un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e, al contempo, presenti una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire un sistema di regolamento titoli DLT, l'autorità competente non valuta la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali il richiedente ha chiesto e ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 425
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il funzionamento della DLT ***proprietaria*** di cui all'articolo 6, ***paragrafo*** 2;	(c) il funzionamento della DLT di cui all'articolo 6, ***paragrafi*** 2 e ***2 bis***;

Or. en

Motivazione

Neutralità tecnologica in relazione alle DLT proprietarie e pubbliche.

Emendamento 426
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il funzionamento della DLT ***proprietaria*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;	(c) il funzionamento della DLT di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 427
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il funzionamento della DLT ***proprietaria*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;	(c) il funzionamento della DLT di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La soppressione mira ad adottare un approccio più neutro dal punto di vista tecnologico e a consentire alle infrastrutture di mercato DLT di utilizzare anche DLT pubbliche o sotto forma di consorzi, come avviene attualmente in molti progetti pilota dell'UE. Una governance adeguata di qualsiasi infrastruttura di mercato è importante per garantirne la sicurezza e l'efficienza. Tale aspetto è ancora più importante nel caso di una rete DLT, nella quale soggetti giuridici differenti condividono la responsabilità di almeno taluni dati e processi.

Emendamento 428

Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le prove che il richiedente disponga di salvaguardie prudenziali sufficienti per garantire la tutela dei consumatori e degli investitori e una descrizione dei dispositivi in atto per garantire la tutela dei consumatori e degli investitori nonché dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, comma 4 bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 429
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 5, le motivazioni di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le misure previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 5.	(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 5, le motivazioni di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte e le misure previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 5.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 430
Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 1, ogni persona giuridica non autorizzata come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un sistema di regolamento titoli DLT in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, purché soddisfi i requisiti per l'autorizzazione e sia conforme a tutti gli altri obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 909/2014, in maniera proporzionata alla natura, alla portata e ai rischi dell'attività, fatta eccezione per i requisiti per i quali il richiedente abbia ottenuto un'esenzione a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***MTF*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce ***all'ESMA*** tutte le informazioni pertinenti sul sistema di regolamento titoli DLT ***e*** una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***sistema di regolamento titoli*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce tutte le informazioni pertinenti sul sistema di regolamento titoli DLT ***alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e consulta dette autorità in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal richiedente e, nel caso in cui la domanda provenga da un ente creditizio,***

fornisce tutte le citate informazioni rilevanti all'autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni e, in tutti i casi, all'ESMA, includendo una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente. ***Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 possono rispondere all'autorità competente e l'ESMA fornisce a detta autorità un parere non vincolante in merito alla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ai CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene in considerazione le loro opinioni nel suo parere.***

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 432
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***MTF*** DLT a norma del presente	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***SSS*** DLT a norma del presente

regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti ***sul sistema di regolamento titoli*** DLT ***e*** una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce tutte le informazioni pertinenti ***sull'SSS*** DLT ***alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e consulta dette autorità in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal richiedente e, nel caso in cui la domanda provenga da un ente creditizio, fornisce tutte le citate informazioni rilevanti all'autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni e, in tutti i casi, all'ESMA, includendo*** una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE in relazione agli enti creditizi, sia le autorità nazionali competenti che la BCE dovrebbero essere tenute al corrente del processo di autorizzazione e del processo ad essa successivo per gli enti creditizi che si configurano come CSD che gestiscono SSS DLT. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte di un CSD che gestisce un SSS DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 433
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***MTF*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente ***notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni***	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***sistema di regolamento titoli che gestisce*** DLT a norma del presente regolamento, ***l'ESMA informa*** l'autorità

pertinenti sul sistema di regolamento titoli ***DLT e una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte*** dal richiedente ***o chieste dall'autorità competente***.

competente ***dello Stato membro d'origine e le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e consulta dette autorità in merito alle caratteristiche*** del sistema di regolamento titoli ***gestito*** dal richiedente.

Or. en

Emendamento 434
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***MTF*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sul sistema di regolamento titoli DLT e una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***sistema di regolamento titoli*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sul sistema di regolamento titoli DLT e una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 435
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***MTF*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti ***sul sistema di regolamento titoli***	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***SSS*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti ***sull'SSS*** DLT e una spiegazione

DLT e una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale e correzione dovuta al fatto che l'articolo 8 si riferisce agli SSS DLT.

Emendamento 436
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della ***notifica***, l'ESMA ***fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda*** e ***formula le raccomandazioni sulle*** esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove ***inoltre*** la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ai CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT in tutta l'Unione. ***A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.***	Entro tre mesi dal ricevimento della ***domanda***, l'ESMA ***emette una decisione in merito ad essa*** e ***chiede eventuali misure di compensazione aggiuntive in relazione alle*** esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA ***adotta un approccio basato sui rischi e*** promuove la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ai CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 437
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ai CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.	Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, ***le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 possono rispondere all'autorità competente e*** l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti ai CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e nel suo parere tiene le loro opinioni nella massima considerazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE in relazione agli enti creditizi, sia le autorità nazionali competenti che la BCE dovrebbero essere tenute al corrente del processo di autorizzazione e del processo ad essa successivo per gli enti creditizi che si configurano come CSD che gestiscono SSS DLT. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte di un CSD che gestisce un SSS DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 438
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, un'autorità competente nega la concessione dell'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento se vi sono motivi di ritenere che:	4. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, ***e dopo aver informato le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e, nel caso di un ente creditizio, la relativa autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni,*** un'autorità competente nega la concessione dell'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento se vi sono motivi di ritenere che:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE in relazione agli enti creditizi, sia le autorità nazionali competenti che la BCE dovrebbero essere tenute al corrente del processo di autorizzazione e del processo ad essa successivo per gli enti creditizi che si configurano come CSD che gestiscono SSS DLT. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte di un CSD che gestisce un SSS DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, un'autorità competente nega la concessione dell'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento se vi sono motivi di ritenere che:	4. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, ***e dopo aver informato le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e, nel caso di un ente creditizio, la relativa autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni,*** un'autorità competente nega la concessione

	dell'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento se vi sono motivi di ritenere che:

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 440
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco ***dei sistemi di regolamento titoli*** DLT, le date di inizio e di fine delle autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi.	L'ESMA pubblica sul proprio sito web ***(a)*** l'elenco ***degli SSS*** DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi ***e (b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma del presente regolamento, indicando il numero di esenzioni concesse o rifiutate, con le rispettive motivazioni, su base anonima***.

Or. en

Motivazione

Per garantire trasparenza e uniformità, le richieste di autorizzazioni e deroghe, nonché le relative decisioni corredate delle rispettive motivazioni, dovrebbero essere rese pubbliche.

Emendamento 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (UE)	6. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (UE)

n. 909/2014, l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento revoca tale autorizzazione o qualsiasi esenzione concessa, previa consultazione dell'ESMA, conformemente al paragrafo 3, se si è verificata una delle seguenti circostanze:	n. 909/2014, l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento revoca tale autorizzazione o qualsiasi esenzione concessa, previa consultazione dell'ESMA ***e delle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 e dopo avere informato, nel caso di un ente creditizio, la relativa autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE nel caso di enti creditizi di grandi dimensioni***, conformemente al paragrafo 3, se si è verificata una delle seguenti circostanze:

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 442
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nel funzionamento della DLT o nei servizi e nelle attività forniti dal ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per l'integrità del mercato, la tutela degli investitori o la stabilità finanziaria e ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione; o	(a) nel funzionamento della DLT o nei servizi e nelle attività forniti dal ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per l'integrità del mercato, la tutela degli investitori o la stabilità finanziaria e ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione; o

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 443

Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni concesse dall'autorità competente; o	(b) il ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni concesse dall'autorità competente; o

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 444
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2; o	(c) il ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2; o

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 445
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d) il ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5, terzo comma; o	(d) il ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5, terzo comma; o

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 446
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'autorità competente viene a conoscenza del fatto che il ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT che ha chiesto un'autorizzazione specifica a gestire un sistema di regolamento titoli DLT ha ottenuto tale autorizzazione o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti, comprese eventuali omissioni sostanziali.	(e) l'autorità competente viene a conoscenza del fatto che il ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT che ha chiesto un'autorizzazione specifica a gestire un sistema di regolamento titoli DLT ha ottenuto tale autorizzazione o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti, comprese eventuali omissioni sostanziali.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 447
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora, nel corso della sua attività, un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT intenda apportare	7. Qualora, nel corso della sua attività, un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT intenda apportare

una modifica sostanziale al funzionamento della DLT, oppure ai suoi servizi o alle sue attività, che richiede una nuova autorizzazione, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti o di eventuali condizioni a essi legate, chiede tale autorizzazione, esenzione o modifica conformemente all'articolo 5. L'autorità competente tratta tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.	una modifica sostanziale al funzionamento della DLT, oppure ai suoi servizi o alle sue attività, che richiede una nuova autorizzazione, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti o di eventuali condizioni a essi legate, chiede tale autorizzazione, esenzione o modifica conformemente all'articolo 5. L'autorità competente tratta tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 448
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel corso della sua attività, un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT chiede una nuova autorizzazione o una nuova esenzione, procede in tal senso conformemente all'articolo 5. L'autorità competente esamina tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.	Se, nel corso della sua attività, un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT chiede una nuova autorizzazione o una nuova esenzione, procede in tal senso conformemente all'articolo 5. L'autorità competente esamina tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 449
Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'ESMA sviluppa norme tecniche di attuazione per specificare il contenuto, i formati e i modelli standardizzati per la presentazione e la trasmissione delle informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione a norma del presente articolo e dell'articolo 7.
	L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 450
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con l'ESMA e con le autorità competenti incaricate di concedere autorizzazioni specifiche a norma del presente regolamento.	1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con l'ESMA e con le autorità competenti incaricate di concedere autorizzazioni specifiche a norma del presente regolamento***, comprese le rispettive autorità di vigilanza prudenziale nel caso degli enti creditizi e la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni, le autorità nazionali competenti e la BCE dovrebbero essere tenute al corrente di qualsiasi cambiamento materiale successivo alla concessione dell'autorizzazione e riceverne la relativa notifica. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con l'ESMA e con le autorità competenti incaricate di concedere autorizzazioni specifiche a norma del presente regolamento.	1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con l'ESMA e con le autorità competenti incaricate di concedere autorizzazioni specifiche a norma del presente regolamento***, comprese le rispettive autorità di vigilanza prudenziale nel caso degli enti creditizi e la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni***.

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano ***con l'ESMA e*** con le autorità competenti incaricate di concedere autorizzazioni specifiche a norma del presente regolamento.	1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con le autorità competenti incaricate di concedere autorizzazioni specifiche a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 453
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, non appena vengano a conoscenza di una delle circostanze elencate di seguito, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT ne danno notifica alle autorità competenti e all'ESMA. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	In particolare, non appena vengano a conoscenza di una delle circostanze elencate di seguito, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT ne danno notifica alle autorità competenti***, comprese le rispettive autorità di vigilanza prudenziale nel caso degli enti creditizi e la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni,*** e all'ESMA. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni, le autorità nazionali competenti e la BCE dovrebbero essere tenute al corrente di qualsiasi cambiamento materiale successivo alla concessione dell'autorizzazione e riceverne la relativa notifica. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, non appena vengano a conoscenza di una delle circostanze elencate di seguito, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT ne danno notifica alle autorità competenti e all'ESMA. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	In particolare, non appena vengano a conoscenza di una delle circostanze elencate di seguito, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT ne danno notifica alle autorità competenti***, comprese le rispettive autorità di vigilanza prudenziale nel caso degli enti creditizi e la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni,*** e all'ESMA. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 - parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, non appena vengano a conoscenza di una delle circostanze elencate di seguito, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT ne danno notifica alle autorità competenti e all'ESMA. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	In particolare, non appena vengano a conoscenza di una delle circostanze elencate di seguito, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT ne danno notifica alle autorità ***nazionali*** competenti e all'ESMA. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Or. en

Emendamento 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono all'ESMA e all'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica tutte le informazioni pertinenti richieste.	2. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono all'ESMA e all'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica tutte le informazioni pertinenti richieste. ***Nel caso di un SSS DLT o di un MTF DLT che forniscono servizi CSD di base, l'autorità competente trasmette quanto prima possibile le informazioni relative al funzionamento del sistema di regolamento titoli alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.***

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 457
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono all'ESMA e all'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica tutte le informazioni pertinenti richieste.	2. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono all'ESMA e all'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica tutte le informazioni pertinenti richieste. ***Nel caso di un SSS DLT o di un TSS DLT, l'autorità competente trasmette quanto prima possibile le informazioni relative al funzionamento del sistema di regolamento titoli alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)***

n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni, le autorità nazionali competenti e la BCE dovrebbero essere tenute al corrente di qualsiasi cambiamento materiale successivo alla concessione dell'autorizzazione e riceverne la relativa notifica. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ogni sei mesi dalla data dell'autorizzazione specifica, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta una relazione all'autorità competente e all'ESMA. ***Tale relazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:***	4. Ogni sei mesi dalla data dell'autorizzazione specifica, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta una relazione all'autorità competente***, comprese le rispettive autorità di vigilanza prudenziale nel caso degli enti creditizi e la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni,*** e all'ESMA. ***Nel caso di un sistema di regolamento titoli DLT o di un MTF DLT che forniscono servizi CSD di base, l'autorità competente trasmette quanto prima possibile dette informazioni alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.***

Or. en

Motivazione

Come da parere della BCE.

Emendamento 459
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ogni sei mesi dalla data dell'autorizzazione specifica, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta una relazione ***all'***autorità ***competente*** e all'ESMA. Tale relazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	4. Ogni sei mesi dalla data dell'autorizzazione specifica, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta una relazione ***alle*** autorità ***competenti, comprese le rispettive autorità di vigilanza prudenziale nel caso degli enti creditizi e la BCE nel caso degli enti creditizi di grandi dimensioni,*** e all'ESMA. ***Nel caso di un SSS DLT o di un TSS DLT, l'autorità competente trasmette quanto prima possibile dette informazioni alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.*** Tale relazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto di una proposta avanzata nel parere della BCE. Alla luce delle competenze di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti e della BCE per gli enti creditizi di grandi dimensioni, le autorità nazionali competenti e la BCE dovrebbero essere tenute al corrente di qualsiasi cambiamento materiale successivo alla concessione dell'autorizzazione e riceverne la relativa notifica. Inoltre, ai fini della fornitura di servizi CSD di base da parte del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, dovrebbe essere necessaria una valutazione da parte delle autorità rilevanti, fra cui le banche centrali del SEBC, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 460
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione	(b) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione

nell'MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un ***CSD*** che gestisce sistemi di regolamento titoli DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati da ***un'impresa di investimento o da un gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT;	nell'MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un ***soggetto*** che gestisce sistemi di regolamento titoli DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati da ***un soggetto*** che gestisce un MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 461
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione nell'MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce ***sistemi di regolamento titoli*** DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT;	(b) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione nell'MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce ***SSS*** DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 462
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero e il valore delle operazioni negoziate su un MTF DLT e regolate da un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o, se del caso, da ***un'impresa di investimento o da un gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT;	(c) il numero e il valore delle operazioni negoziate su un MTF DLT e regolate da un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o, se del caso, da ***un soggetto*** che gestisce un MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 463
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero e il valore delle operazioni negoziate su un MTF DLT e regolate da un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT o, se del caso, da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT;	(c) il numero e il valore delle operazioni negoziate su un MTF DLT e regolate da un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT o, se del caso, da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 464
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ESMA rende accessibili al pubblico sul suo sito web le relazioni di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 465
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'ESMA svolge un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti al fine di favorire una visione comune della tecnologia di registro distribuito e dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché una cultura comune della vigilanza e pratiche di vigilanza convergenti, garantendo approcci coerenti e la convergenza nei risultati di vigilanza.	5. L'ESMA svolge un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti al fine di favorire una visione comune della tecnologia di registro distribuito e dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché una cultura comune della vigilanza e pratiche di vigilanza convergenti, garantendo approcci coerenti e la convergenza nei risultati di vigilanza. ***L'ESMA crea un comitato consultivo ad hoc sotto forma di gruppo di portatori di interessi che riunisce rappresentanti dei portatori di interessi sia pubblici che privati per un periodo limitato di tempo equivalente alla durata del funzionamento del regime pilota. Il comitato consultivo ad hoc si fa carico dei lavori preparatori e consultivi necessari per sostenere l'ESMA nell'emissione delle raccomandazioni previste a norma del presente regolamento inviando una dichiarazione scritta all'ESMA che illustri le ragioni per il rifiuto di un'esenzione o le ragioni per cui il comitato ritiene che una concessione non sia sufficientemente giustificata o sia inadeguata ai requisiti del presente regolamento. Il comitato consultivo ad hoc esamina i reclami presentati direttamente all'ESMA nei casi in cui il richiedente ritenga che la sua richiesta di esenzione o di autorizzazione a***

partecipare nel quadro del regime pilota sia stata ingiustamente respinta dalla pertinente autorità nazionale competente. Al fine di evitare la presentazione di reclami ingiustificati all'ESMA da parte dei richiedenti, sono presi in esame solo i reclami completi e adeguatamente documentati trasmessi al comitato consultivo. Il comitato consultivo ad hoc può chiedere di posticipare leggermente la trasmissione dopo aver ricevuto la risposta della pertinente autorità nazionale competente e può chiedere altresì che gli sia inviata una serie di documenti, fra cui in particolare una sintesi delle attività del richiedente e dell'esenzione o delle esenzioni richieste. I documenti pertinenti presentati, come pure la decisione dell'autorità nazionale competente che ha rifiutato l'esenzione o le esenzioni e/o l'autorizzazione oggetto della richiesta, sono tradotti in lingua inglese.

Or. en

Motivazione

In conformità dell'azione 16 del piano d'azione della Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali. Al fine di garantire la convergenza della vigilanza, la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse a norma del presente regolamento dalle diverse autorità nazionali competenti nell'intera Unione, che potrebbero non avere lo stesso livello di conoscenze in materia di tecnologia, e promuovere in tal modo condizioni di parità e scoraggiare l'arbitraggio normativo, si suggerisce di attribuire all'ESMA un ruolo maggiore. Nello specifico, l'ESMA dovrebbe formulare una raccomandazione anziché un parere non vincolante.

Emendamento 466
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.

L'ESMA fornisce uno o più canali di comunicazione sicuri destinati alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento, in conformità dei requisiti stabiliti nella direttiva (UE) 2019/1937.

Or. en

Emendamento 467
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***al massimo*** cinque anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento***, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione*** riguardante:	1. ***L'ESMA presenta alla Commissione una relazione di valutazione di uscita precoce entro... [Il periodo di tre anni per lo svolgimento della valutazione di uscita precoce dovrebbe essere calcolato dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, includendo pertanto il periodo di 12 mesi necessario per l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, come previsto dal presente regolamento] e, se il regime prescritto dal presente regolamento non sarà cessato prima di quel momento, una relazione finale*** entro ***[***cinque anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento***]*** riguardante;

Or. en

Motivazione

Per una valutazione di uscita precoce da parte dell'ESMA volta a informare e offrire indicazioni alla Commissione affinché essa presenti al Parlamento e al Consiglio una valutazione su un eventuale adeguamento o un'eventuale interruzione del regime pilota DLT

dopo tre anni. Nel caso in cui si decida di interrompere il regime pilota per passare a un nuovo quadro normativo permanente, le autorizzazioni permanenti concesse a norma del presente regolamento dovrebbero essere adattate al nuovo quadro normativo dopo essere state sottoposte a tutti i necessari adeguamenti.

Emendamento 468
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro al massimo ***cinque*** anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:	1. Entro al massimo ***tre*** anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione ***globale*** riguardante:

Or. en

Emendamento 469
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro al massimo ***cinque*** anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:	1. Entro al massimo ***due*** anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:

Or. en

Emendamento 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***al massimo*** cinque anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:	1. Entro cinque anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:

Or. en

Emendamento 471
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di MTF DLT e di ***CSD*** che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT ai quali è stata concessa un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento;	(b) il numero di MTF DLT e di ***soggetti*** che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT ai quali è stata concessa un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 472
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di MTF DLT e di CSD che gestiscono un ***sistema di regolamento titoli*** DLT ai quali è stata concessa un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento;	(b) il numero di MTF DLT e di CSD che gestiscono un ***SSS*** DLT ai quali è stata concessa un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 473
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione negli MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un ***CSD*** che gestisce sistemi di regolamento titoli DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati dagli MTF DLT;	(d) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione negli MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un ***soggetto*** che gestisce sistemi di regolamento titoli DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati dagli MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 474
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione negli MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce ***sistemi di regolamento titoli*** DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati dagli MTF DLT;	(d) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione negli MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce ***SSS*** DLT e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati dagli MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 475
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero e il valore delle operazioni negoziate sugli MTF DLT e regolate da ***CSD*** che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT e, se del caso, dagli MTF DLT;	(e) il numero e il valore delle operazioni negoziate sugli MTF DLT e regolate da ***soggetti*** che gestiscono sistemi di regolamento titoli DLT e, se del caso, dagli MTF DLT;

Or. en

Emendamento 476
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero e il valore delle operazioni negoziate sugli MTF DLT e regolate da CSD che gestiscono ***sistemi di regolamento titoli*** DLT e, se del caso, dagli MTF DLT;	(e) il numero e il valore delle operazioni negoziate sugli MTF DLT e regolate da CSD che gestiscono ***SSS*** DLT e, se del caso, dagli MTF DLT;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 477
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli eventuali rischi connessi all'uso di una DLT;	(h) gli eventuali rischi ***per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria*** connessi all'uso di una DLT***, ivi compresi nuovi tipi di rischi giuridici, sistemici e operativi, che non sono sufficientemente affrontati dalle norme esistenti ed eventuali effetti indesiderati sulla liquidità, la volatilità e la stabilità finanziaria***;

Or. en

Emendamento 478
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli eventuali rischi connessi all'uso di una DLT;	(h) gli eventuali rischi***, vulnerabilità e inefficienze*** connessi all'uso di una DLT;

Or. en

Emendamento 479
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) i rischi di arbitraggio normativo o i problemi connessi alle condizioni di parità rispetto alle infrastrutture di mercato non DLT;

Or. en

Emendamento 480
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) ***i*** vantaggi derivanti dall'uso di una DLT, in termini di incrementi di efficienza e di riduzione dei rischi nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni, le operazioni societarie, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;	(j) ***gli eventuali*** vantaggi derivanti dall'uso di una DLT, in termini di ***liquidità aggiuntiva e finanziamenti alle start-up e alle PMI, nonché di*** incrementi di efficienza ***e sicurezza*** e di riduzione dei rischi nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni ***e una maggiore conformità ai processi di conoscenza del proprio cliente e antiriciclaggio***, le operazioni societarie ***e l'esercizio diretto dei diritti degli investitori tramite contratti intelligenti***, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;

Or. en

Emendamento 481
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) i vantaggi derivanti dall'uso di una DLT, in termini di incrementi di efficienza e di ***riduzione*** dei rischi nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni, le operazioni societarie, le	(j) i vantaggi ***e i costi*** derivanti dall'uso di una DLT, in termini di incrementi di efficienza***, di consumo di energia*** e di ***attenuazione*** dei rischi nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle

funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;	operazioni, le operazioni societarie, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;

Or. en

Emendamento 482
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) i vantaggi derivanti dall'uso di una DLT, in termini di incrementi di efficienza e di ***riduzione*** dei rischi nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni, le operazioni societarie, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;	(j) i vantaggi ***e i costi*** derivanti dall'uso di una DLT, in termini di incrementi di efficienza e di ***attenuazione*** dei rischi nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni, le operazioni societarie, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 483
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(l bis) le potenziali implicazioni derivanti da un aumento delle soglie di cui all'articolo 3 che tenga conto, in particolare, di valutazioni sistemiche e dei

diversi tipi di DLT;

Or. en

Emendamento 484
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(l bis) una valutazione generale dei costi e dei benefici del progetto pilota e una raccomandazione sull'opportunità o meno di procedere con il regime pilota e a quali condizioni;

Or. en

Motivazione

Esaminando i singoli aspetti, l'ESMA dovrebbe fornire una valutazione generale e raccomandazioni su come procedere.

Emendamento 485
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ***comprendente un'analisi costi/benefici per stabilire se il regime per le infrastrutture di mercato DLT ai sensi del presente regolamento debba essere:***	2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ***che mostra in che modo essa intenda integrare gli insegnamenti tratti nella legislazione esistente.***

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe occuparsi della relazione al fine di stabilire quali sono i nuovi rischi che tali infrastrutture dei mercati finanziari comportano e quali modifiche sono necessarie per integrarli (farli convergere) nell'ambiente esistente, tenendo conto di tutti i fattori conseguenti. Tale approccio sarebbe in linea con il principio della "neutralità tecnologica" adottato dal pacchetto sulla finanza digitale e sfruttato anche nella proposta di regolamento sui mercati delle cripto-attività.

Emendamento 486
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sulla base ***della relazione*** di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente un'analisi costi/benefici per stabilire se il regime per le infrastrutture di mercato DLT ai sensi del presente regolamento debba essere:	2. Sulla base ***delle relazioni*** di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio***, entro tre mesi dal ricevimento di ciascuna relazione,*** una relazione comprendente un'analisi costi/benefici per stabilire se il regime per le infrastrutture di mercato DLT ai sensi del presente regolamento debba essere:

Or. en

Motivazione

Si propone di fissare un termine entro il quale la Commissione deve presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 487
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prorogato per un altro periodo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 488
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prorogato per un ***altro*** periodo;	(a) prorogato per un ***ulteriore*** periodo ***di due anni nel caso della relazione di valutazione di uscita precoce di cui all'articolo 10, paragrafo 1***;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla valutazione di uscita precoce dell'ESMA proposta all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 489
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) esteso ad altre tipologie di strumenti finanziari che possono essere emessi, registrati, trasferiti o memorizzati in una DLT;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 490
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) modificato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 491
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) reso permanente con o senza modifiche; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 492
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) reso permanente con o senza modifiche; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 493
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) reso permanente ***con o senza***	(d) reso permanente ***mediante***

modifiche; o	***adeguate modifiche al quadro dell'Unione in materia di legislazione sui servizi finanziari***; o

Or. en

Emendamento 494
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) reso permanente ***con o senza modifiche***; ***o***	(d) reso permanente ***adattando di conseguenza la pertinente legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari***;

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno evitare di avere due regimi paralleli. Se il regime pilota si rivelerà efficace, le sue disposizioni dovrebbero pertanto essere recepite nella pertinente legislazione dell'Unione.

Emendamento 495
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) soppresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 496
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella sua relazione, la Commissione può proporre opportune modifiche al quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari o l'armonizzazione delle legislazioni nazionali che agevolerebbero l'uso della tecnologia di registro distribuito nel settore finanziario, nonché eventuali misure necessarie per affrontare la transizione delle infrastrutture di mercato DLT dal regime pilota.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 497
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Relazioni intermedie
	L'ESMA presenta relazioni intermedie annuali al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento dei mercati, far fronte al comportamento scorretto degli operatori, fornire chiarimenti sull'applicazione del presente regolamento e aggiornare le indicazioni precedenti sulla base dell'evoluzione delle DLT. Dette relazioni forniscono inoltre una descrizione generale del regime pilota incentrata sulle tendenze e sui rischi emergenti e sono presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La prima relazione viene pubblicata [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 498
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Qualora lo ritenga necessario, l'ESMA può prevedere la pubblicazione di relazioni intermedie per fornire ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento dei mercati, per affrontare comportamenti scorretti degli operatori, per fornire chiarimenti sull'applicazione del regolamento e dei suoi atti di esecuzione e per aggiornare le indicazioni precedenti in base all'evoluzione della tecnologia DLT.

Or. it

Emendamento 499
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Riesame periodico
	Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza annuale l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che mette in luce le tendenze, i rischi e le vulnerabilità più importanti in relazione al progetto pilota.

Or. en